

MICROCREDITO EVENTI CALAMITOSI

✓ Beneficiari

Le **MPMI regolarmente iscritte al registro delle imprese**, nonché i **titolari di partita IVA** in possesso dei seguenti requisiti:

- Regolarmente iscritti al registro delle imprese;
- Con sede legale/o operativa nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi che abbiano subito danni a beni di proprietà, ovvero di terzi, destinati all'attività d'impresa;
- Con sede legale/o operativa in Toscana che al momento dell'evento calamitoso esercitassero la propria attività nei Comuni interessati e abbiano subito danni a beni di proprietà, ovvero di terzi, destinati all'attività d'impresa;
- La cui attività non risulti cessata al momento di presentazione della domanda;

Ogni impresa o titolare di partita IVA può presentare una sola domanda in riferimento ad uno stesso evento calamitoso.

In particolare sono ammissibili le spese sostenute da imprese/titolari di partita IVA che operano nei settori che svolgono un'attività economica identificata come prevalente tra le seguenti sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007, ai sensi della D.G.R.643/2014:

B - Estrazione di minerali da cave e miniere;

C - Attività manifatturiere;

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;

E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;

F - Costruzioni;

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio ad esclusione delle categorie: 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22, e dal 46.1 al 46.19.04;

H - Trasporto e magazzinaggio;

I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;

J - Servizi di informazione e comunicazione;

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche;

N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;

P - Istruzione, ammessi esclusivamente per i codici 85.52, 85.52.0, 85.52.01, 85.52.09;

Q - Sanità e assistenza sociale ad esclusione del gruppo 86.1;

R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento;

S - Altre attività di servizi, limitatamente alle divisioni 95 e 96;

✓ Caratteristiche del finanziamento

Gli aiuti sono concessi nella forma di **finanziamento a tasso zero** con le seguenti caratteristiche:

- importo che va da un minimo di 5.000 € ad un massimo di 20.000 € per ogni singola domanda; ogni impresa o titolare di partita IVA può presentare una sola domanda in riferimento ad uno stesso evento calamitoso;
- durata da min 36 mesi a max 120 mesi + preammortamento di ulteriori 24 mesi e un preammortamento tecnico di massimo 30 giorni

✓ Interventi finanziabili e Spese ammissibili

Sono ammesse tutte le spese connesse allo svolgimento dell'attività economica e riconducibili alle seguenti categorie:

a) per investimenti:

1. macchinari, attrezzature, ivi compresi gli automezzi, e arredi (anche usati);
2. opere murarie ed assimilate comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile per la ristrutturazione dei locali, nel limite del 50% del totale delle spese ammesse;
3. investimenti atti a consentire che l'impresa operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro, dell'ambiente e del consumatore.

Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile e regolarmente iscritti in bilancio.

È ammissibile anche l'acquisto di materiale usato se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

- il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;
- il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo, attestata da un perito tecnico;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestata da un perito tecnico.

b) per liquidità:

1. scorte di materie prime, semilavorati e/o prodotti finiti;
2. sospensione dell'attività;
3. spese generali (es. utenze, affitto, stipendi, spese tecniche);

Le spese ammissibili non possono superare il valore del danno dichiarato dal beneficiario.

Il finanziamento concesso è di importo pari o inferiore al danno dichiarato, al netto di tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni nell'ambito di polizze assicurative o di altri contributi pubblici. Il valore del danno costituisce il tetto massimo del finanziamento concedibile, che comunque non può superare Euro 25.000,00

Per determinare il valore del danno si dettagliano i seguenti criteri:

Beni immobili

Ai fini della quantificazione del danno si fa riferimento al costo di ripristino, con il medesimo materiale e le stesse tecniche, delle porzioni di immobile danneggiate;

Impianti, macchinari e attrezzature

Il valore del danno è determinato:

1. in caso di distruzione o danno irreparabile, dal costo per il riacquisto di bene avente le stesse caratteristiche di quello andato distrutto;
2. in caso di danno riparabile, dal costo per il ripristino, nel limite massimo del valore del bene stesso al momento dell'evento;

Scorte

Ai fini della quantificazione del danno si fa riferimento al costo per il riacquisto delle scorte (materie prime) andate distrutte o danneggiate; ove le scorte siano costituite da semilavorati o prodotti finiti, il valore del danno è determinato con riferimento al costo del materiale necessario per la produzione della stessa quantità di prodotti finiti o semilavorati andati distrutti o danneggiati, senza considerare il margine operativo.

Sospensione dell'attività

Il contributo correlato alla durata della sospensione delle attività è quantificato in trecentosessantacinquesimi (365) sulla base dei redditi prodotti dall'impresa richiedente, risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Per reddito prodotto si intende:

- per le società di capitali, il reddito riportato alla riga RN 1 del quadro RN della dichiarazione dei redditi;
- per le società di persone, il reddito riportato alla riga RN 1 del quadro RN della dichiarazione dei redditi, nel caso di imprese in contabilità ordinaria;
- per le società di persone, il reddito riportato alla riga RN 2 del quadro RN della dichiarazione dei redditi, nel caso di imprese in contabilità semplificata;
- per le imprese individuali, il reddito riportato alla riga RN 1 del quadro RN della dichiarazione dei redditi, al netto dei redditi non d'impresa. Nel caso di imprese familiari il reddito di impresa è integrato dai redditi di partecipazione dei familiari (quadro RH).

Per la attività avviate nel corso dell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso, la domanda deve essere corredata da perizia asseverata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del Decreto legislativo 9/7/1997, n. 241.

Ai fini del riconoscimento della sospensione dell'attività deve essere verificata una delle condizioni sotto indicate, documentate con atto del Comune:

- imprese nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di sgombero o di evacuazione.
- sospensione dell'attività per almeno 6 giorni lavorativi

L' accertamento del valore del danno è effettuato:

per importi fino a € 30.000, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'impresa richiedente;

per importi superiori a € 30.000, sulla base di una perizia asseverata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.

Ai sensi della L.R. n. 35/2000, i finanziamenti di cui al presente bando, sono concessi nella forma di finanziamento agevolato fino ad una misura massima corrispondente al 100% della spesa ritenuta ammissibile a seguito di valutazione.

Il valore nominale dell'aiuto rimborsabile concesso è pari al totale degli interessi gravanti su analoga operazione di finanziamento determinati al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione del progetto.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite il **portale Toscanamuove** (www.toscanamuove.it), previa registrazione, **a partire dalle ore 9:00 del 1 ottobre fino ad esaurimento risorse**.

La domanda di finanziamento, completa degli allegati, deve essere firmata digitalmente dal soggetto beneficiario.

Ai fini dell'ordine cronologico di presentazione fa fede la data di protocollazione nel portale, nell'ambito di graduatorie trimestrali 31/12 – 31/3 – 30/6 – 30/9..

Procedure

La decorrenza del progetto è stabilita convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Termine Iniziale

Sono ammesse **le spese sostenute a partire dai tre mesi antecedenti la data dell'evento calamitoso**. Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sottoscrizione del contratto, della conferma d'ordine o, in mancanza di tale documentazione, la data di emissione della fattura

Termine finale

Le spese **dovranno essere sostenute non oltre dodici mesi dalla firma del contratto di finanziamento**.

IL DOCUMENTO E' FRUTTO DI UN LAVORO INTERNO DI SELEZIONE E RIELABORAZIONE, NON HA PERTANTO CARATTERE DI UFFICIALITA' ED ESAUSTIVITA' MA ASSOLVE A FINALITA' MERAMENTE INFORMATIVE. SI INVITA PERTANTO A FARE ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA UFFICIALE.